

**OGGETTO: Circolare approfondimento**

**Seregno, li 10 febbraio 2010**

**ENPALS: OBBLIGO ASSICURATIVO**

L'ENPALS è l'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la cui disciplina ed elencazione delle categorie obbligatoriamente iscritte è contenuta nella norma istitutiva dell'Ente stesso, il D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con alcune modifiche, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388.

E' la qualifica del lavoratore da luogo all'obbligo assicurativo indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

Con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.182 i lavoratori assicurati all'Ente sono stati suddivisi in tre gruppi:

**Gruppo A:** appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

**Gruppo B:** sono inseriti coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A;

**Gruppo C:** fanno parte tutte le categorie, sia del gruppo A che del gruppo B, quando l'attività lavorativa è prestata a tempo indeterminato.

Allegato 1 – Categorie di lavoratori assicurate all'ENPALS (codifica - tipologia) (vedi elenco in allegato)

**OBBLIGO CONTRIBUTIVO: denuncia e versamento dei contributi**

L'obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo. Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica di datore di lavoro.

L'onere contributivo grava sia sul lavoratore - mediante una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di lavoro.

L'obbligo del versamento è invece completamente a carico del datore di lavoro e/o committente ad eccezione dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione.

In particolare, l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all'ENPALS (anche per la quota a carico del lavoratore) viene assolto:

- in via patrimoniale, con il pagamento della sola contribuzione pensionistica (IVS) dovuta tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e,
- in via amministrativa, con la presentazione della denuncia mensile unificata delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati (contenente la precisa indicazione delle giornate di effettivo lavoro e dei versamenti effettuati) entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Il datore di lavoro e/o committente nell'adempimento dei suoi obblighi amministrativi e patrimoniali deve essere preventivamente iscritto all'Enpals.

Nel modello F24, sezione altri enti previdenziali ed assicurativi, occorre indicare i seguenti elementi:

- codice ente: 001
- codice sede: codice corrispondente alla sede presso la quale è accesa la posizione
- causale contributiva: CCLS
- codice posizione: 9 caratteri composti dal codice gruppo e da quello attribuito per l'evento
- periodo di riferimento: quello cui il compenso si riferisce
- importo a debito: l'importo totale dovuto

La novità assoluta introdotta dal 1° gennaio 2008 è rappresentata dalla nuova procedura on-line che semplifica gli obblighi amministrativi delle imprese attraverso la compilazione di un unico modello di denuncia su base mensile e ne consente la trasmissione in modalità telematica.

Attraverso l'invio telematico viene offerta all'impresa la possibilità di poter scegliere tra due diversi formati per la denuncia mensile: la compilazione della denuncia on-line o, in alternativa, l'invio di file precompilati prodotti in accordo allo schema XML.

La nuova modalità di presentazione delle denunce è obbligatoria a decorrere dai periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008 e consente anche la gestione della variazione delle denunce presentate, in modalità telematica, relative ai predetti periodi.

## **BASE IMPONIBILE CONTRIBUTI**

L'imponibile da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti si determina osservando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 314/1997 che ha armonizzato la materia contributiva con quella fiscale. Con riferimento alla retribuzione giornaliera imponibile, inoltre, devono essere rispettati i valori relativi ai minimali di legge. Infatti, il relativo limite minimo da assumere come base del calcolo dei contributi, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi e, comunque, non inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo di pensione previsto a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al primo gennaio di ogni anno. Il principio statuito comporta l'obbligo della commisurazione del versamento della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale alla retribuzione contrattualmente dovuta se superiore a quella di fatto corrisposta.

Parimenti, il datore di lavoro deve rispettare le previsioni normative in materia sia di massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per i lavoratori iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31/12/95 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie), sia di massimale di retribuzione giornaliera imponibile (per i lavoratori già iscritti alla data del 31/12/95 o iscritti successivamente, ma con precedente anzianità contributiva). Sulla parte di retribuzione eccedente i massimali sarà dovuto il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva applicati conformemente alla normativa di riferimento. Per consentire la correttezza degli adempimenti contributivi sulla base dei predetti valori adeguati all'indice ISTAT, l'ENPALS predispone con cadenza annuale apposite circolari.

Con riferimento, infine, alle aliquote contributive, le medesime negli ultimi anni sono state armonizzate con quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Attualmente l'aliquota contributiva è pari, salvo alcune eccezioni, al 33% di cui:

**23,81%** a carico del committente

**9,19%** a carico dell'artista

Allegato 2 – Tabella aliquote contributive lavoratori dello spettacolo 2010

**LAVORATORI ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995** (Circolare n. 3 del 25/01/2010)

A questi lavoratori si applica il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione. Per essi la contribuzione IVS, pari al 33% dell'imponibile contributivo (e al 35,70% per la categoria dei ballerini e tersicorei), è dovuta nei limiti di un massimale annuo di retribuzione imponibile, pari per l'anno 2010 ad € 92.147,00.

In particolare, i datori di lavoro devono applicare l'aliquota contributiva sulla retribuzione indicata nel contratto nei limiti di tale massimale annuo (fermo restando che devono essere anche rispettati i minimali di legge di retribuzione).

Sulla parte di retribuzione eccedente il predetto massimale si applica un contributo di solidarietà del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore).

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo, per l'anno 2010, l'importo di € 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 92.147,00 si applica anche l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore).

**LAVORATORI GIÀ ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE AL 31 DICEMBRE 1995** (Circolare n. 3 del 25/01/2010)

La retribuzione giornaliera corrisposta viene assoggettata all'aliquota del 33% secondo la seguente modalità: integralmente se la retribuzione giornaliera non eccede il massimale di fascia di retribuzione giornaliera imponibile (esempio 1° fascia, per l'anno 2010, pari a € 671,75); nei limiti dei massimali di retribuzione giornalieri di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede € 671,75. In tal caso è necessario individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e applicare sulla stessa il 33%; sulla parte di retribuzione eccedente il massimale è dovuto un contributo di solidarietà del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del lavoratore).

E' inoltre dovuta una contribuzione aggiuntiva dell' 1%, a carico del lavoratore, sulla retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2010, l'importo di € 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione.

#### **ESEMPIO**

Prestazione lavorativa (no musicista) effettuata in data 20 febbraio 2010

Aliquota contributiva 33%

Compenso spettacolo

€ 1.000,00

Contributo a carico dell'artista 9,19%

€ 91,90

Contributo a carico del datore di lavoro e/o committente 23,81%

€ 238,10

#### **Obblighi datore di lavoro/committente:**

- Richiesta certificato di agibilità
- Versamento contributi € 330,00 con mod F24 entro il 16 Marzo 2010
- Denuncia contributiva mensile entro il 25 Marzo 2010

#### **CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti o tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell' art. 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/47 (e successive modificazioni) in relazione ad uno specifico evento ( o ad una serie di eventi).

L'agibilità viene rilasciata dall' ENPALS previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti all'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di agibilità.

#### **RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA': 2^ FATTISPECIE**

I soggetti tenuti a richiedere l'agibilità sono:

- le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense
- teatri tenda
- gli enti
- le associazioni
- imprese del pubblico esercizio
- gli alberghi
- le emittenti televisive
- gli impianti sportivi

che vogliono far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n1 a 14 dell' art. 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/47 ( e successive modificazioni). Siamo quindi nell'ipotesi di soggetti che assumono o scritturano direttamente i lavoratori.

Una seconda ipotesi riguarda invece le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, associazioni, imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti televisive, gli impianti sportivi che stipulano contratti con formazioni (società, fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite) aventi l'obbligo di munirsi del certificato di agibilità e che pertanto devono verificare preventivamente che le predette formazioni che agiranno nei loro locali siano effettivamente munite di tale certificato.

Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche **I LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' MUSICALI.**

Quindi si intuisce che un lavoratore autonomo (con o senza partita iva) NON esercente attività musicale non potrà richiedere il certificato di agibilità, se non tramite uno dei soggetti tenuti alla richiesta (società, associazioni, etc.)

L' obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dai funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento.

La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Dal 1° gennaio 2008 il certificato di agibilità deve essere richiesto in modalità telematica collegandosi al portale dell' ente ([www.enpals.it](http://www.enpals.it)). Le imprese che non siano in condizione di utilizzare le procedure telematiche potranno rivolgersi agli uffici della SIAE presenti nel territorio nazionale, che svolgeranno gratuitamente le relative operazioni di acquisizione trasmissione all'Enpals dei dati on-line.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per lo svolgimento delle relative pratiche.

Aggiornamento del 10-02-2010